

22 LUG 1943

713 - 22 LUG 1943

686 715

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda presentata dal presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica per la erezione in Ente morale del detto Istituto;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge 2 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale di urbanistica è eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1943 - XXI

Vittorio Emanuele III

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 29 LUG 1943

ATTI DEL GOVERNO

Regist. 459 Foglio 100

Chianci

Poggioni

V.º il Guardasigilli

Admarino

(1)

STATUTO

~~DELLA SOCIETÀ PER~~ ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA

Art. 1.

L'Istituto nazionale di urbanistica, con sede in Roma, promuove gli studi di urbanistica, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce le applicazioni.

Art. 2.

Fanno parte dell'Istituto:

- a) membri effettivi;
- b) soci aderenti;
- c) enti associati.

Art. 3.

I membri effettivi vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio di presidenza dell'Istituto.

Essi sono scelti, ogni anno, tra i soci aderenti che abbiano dimostrato particolare competenza nella materia urbanistica.

Sono soci aderenti i cultori della materia urbanistica, nominati dal presidente dell'Istituto a loro richiesta.

Sono Enti associati le pubbliche amministrazioni, le associazioni ed organizzazioni professionali e sindacali, gli enti ed uffici in genere, le società ed altri organismi, nominati dal presidente dell'Istituto a loro richiesta.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- il presidente;
- il Consiglio di presidenza;
- l'assemblea generale.

Art. 5.

Per l'ordinaria amministrazione dell'Istituto è costituito in seno al medesimo un ufficio di segreteria del quale fanno parte un segretario generale e tre membri effettivi dell'Istituto in qualità di segretari.

La nomina del segretario generale e quella dei segretari è fatta dal Consiglio di presidenza, su proposta del presidente.

(1) Si approva la cancellati
delle parole "della Società per
e la sostituzione con la parola
"dell'".

Il Ministro
Poggione

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale; dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art. 7.

Il Consiglio di presidenza è costituito del presidente, del segretario generale e di 7 membri scelti tra i membri effettivi e nominati con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del presidente dell'Istituto.

Il segretario generale e i membri del Consiglio di presidenza durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il presidente, il segretario generale e i membri del consiglio di presidenza prestano entro tre mesi dalla comunicazione della loro nomina, l'una nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, e gli altri nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura Nazionale ».

Art. 9.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, propone le nomine dei membri del Consiglio di presidenza, convoca e presiede il Consiglio di presidenza e l'assemblea generale e prende tutte le deliberazioni necessarie all'attività scientifica e al funzionamento dell'Istituto. Provvede all'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo il bilancio approvato dal Consiglio di presidenza; vigila sulla conservazione del patrimonio dell'Istituto; firma, insieme al segretario generale, gli ordini di pagamento.

Art. 10.

Il Consiglio di presidenza, propone le nomine dei membri effettivi, esamina ed approva i bilanci e coadiuva il presidente nello svolgimento dell'attività dell'Istituto.

Il Consiglio di presidenza viene convocato almeno una volta ogni semestre; le sue adunanze sono valide

con la presenza di 5 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In sede di votazione, a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 11.

Ogni anno il Consiglio di presidenza designa nel suo seno 3 revisori dei conti dei quali 2 effettivi e 1 supplente. Essi riferiscono annualmente, o su richiesta del presidente in qualunque tempo, sul regolare andamento dell'amministrazione. I revisori non possono partecipare a deliberazioni d'ordine amministrativo da adottare dal Consiglio.

Art. 12.

L'assemblea generale è costituita di tutti i membri effettivi dell'Istituto.

Essa è convocata dal presidente quando ciò sia ritenuto opportuno per questioni e problemi di particolare importanza.

Art. 13.

Sono organi periferici dell'Istituto i gruppi di membri effettivi, non inferiori a 10, residenti nelle varie città italiane, che vengano costituiti in sezione dell'Istituto stesso.

La sezione è presieduta da un fiduciario nominato dal presidente.

La sezione si riunisce per iniziativa del fiduciario o per invito del presidente dell'Istituto, per l'esame di questioni particolari o generali ad essa demandate.

Art. 14.

Tutti gli appartenenti all'Istituto sono tenuti a corrispondere una quota annua a titolo di concorso per le pubblicazioni periodiche dell'Ente, che verranno loro inviate gratuitamente.

La quota è fissata dal consiglio di presidenza rispettivamente per i membri effettivi, per i soci aderenti e per gli enti associati.

Art. 15.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca dei membri del consiglio di presidenza dei membri e soci dell'istituto la cui appartenenza all'istituto stesso si sia resa comunque incompatibile.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito del capitale in essere all'atto dell'approvazione del presente statuto, di contributi, di donazioni e lasciti e delle somme che siano comunque destinate a capitale.

Le entrate sono costituite delle rendite del patrimonio, delle quote degli appartenenti all'Istituto, dei proventi delle pubblicazioni e dei contributi straordinari erogati a favore dell'Istituto dallo Stato, da Enti, Associazioni e aziende.

Art. 17.

Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all'incremento del patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato oppure garantiti dallo Stato, intestati all'istituto di urbanistica o alle sue eventuali fondazioni. Ogni altro diverso impiego nell'interesse dei bisogni e delle finalità dell'Istituto, deve essere autorizzato dal Ministero dell'Educazione nazionale.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Istituto debbono essere depositate presso le Casse di risparmio postali, ovvero, con l'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal presidente dell'Istituto.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è personalmente responsabile il presidente dell'istituto.

Art. 18.

Tutte le cariche dell'istituto sono gratuite.

Il presidente potrà assegnare gettoni di presenza o compensi determinati per quei membri dell'istituto e della segreteria a cui siano affidati speciali compiti esecutivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 19.

L'anno accademico e l'anno finanziario coincidono con l'anno solare.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di presidenza approva il bilancio preventivo del nuovo esercizio; entro il mese di marzo di ogni anno il detto consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

I bilanci sono trasmessi con la relazione dei revisori dei conti al Ministero dell'educazione nazionale per l'approvazione.

Art. 20.

Il presidente e il segretario generale, fondatori dell'Istituto, e i membri del consiglio di presidenza e della segreteria in carica all'atto di approvazione del presente Statuto rimangono in carica per dieci anni.

Essi prestano giuramento entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente statuto.

Art. 21.

Coloro che attualmente fanno parte dell'Istituto in qualità di membri effettivi restano in carica, ma la loro nomina sarà convalidata con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 22.

L'Istituto predisporrà uno schema di regolamento per il funzionamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale

Biggioni